

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Firenze  
Sezione III civile

in persona del Giudice dott. Ludovico Delle Vergini,  
in funzione di giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 31.7.2009  
al n. 13907 del Ruolo Affari Civili Contenziosi  
dell'anno 2009

avente ad oggetto: **Intermediazione finanziaria**

**promossa da:**

██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in  
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Stefano Dorigo,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Eugenio  
Lozupone ed Emanuela Bassi del Foro di Forlì, come da  
mandato in calce all'atto di citazione,

ATTORE

**contro**

**Banca CR Firenze S.p.A.**, corrente in Firenze,  
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello  
studio dell'avv. Giovanni Giglioli, che la rappresenta e  
difende, unitamente all'avv.prof. Umberto Morera del Foro  
di Roma, come da mandato in calce alla copia notificata  
dell'atto di citazione avversario,

CONVENUTA

All'udienza del 5.6.2013 le parti precisavano le  
seguenti

**conclusioni:**

**Per** ██████████

*"Pregiudizialmente rigettate tutte le eccezioni  
preliminari e tutte le domande della Banca convenuta,  
perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto,*



si dichiara espressamente di non accettare contraddittorio alcuno su domande, eccezioni, conclusioni e produzioni nuove ed ulteriori di controparte che scontrerebbero il difetto della tardività, i sottoscritti difensori, nella loro qualità spiegata precisano le seguenti conclusioni:

Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ad integrale accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata per le motivazioni e causali indicate in citazione la responsabilità dell'ente convenuto, così giudicare:

In via principale dichiarare la nullità dei singoli ordini d'acquisto per violazione da parte della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. dell'art. 23, comma 1, TUF (Testo Unico Finanza), norma imperativa ex art. 1418 c.c., per non aver la detta banca fatto sottoscrivere e consegnato al cliente un valido contratto "Quadro" (che risulta, quindi, totalmente assente e comunque privo della firma del legale rappresentante di Banca convenuta), vieppiù nullo per violazione dell'art. 23 TUF, conseguentemente, condannare la stessa convenuta alla restituzione dell'importo investito nei titoli Cirio pari al controvalore d'acquisto di Euro 144.378,20.

In via subordinata, dichiarare nullo - ex art. 1418 c.c. - per violazione di norme imperative (costituite dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11.522/98), il contratto concluso dall'attore presso la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., e, conseguentemente condannare la stessa convenuta alla restituzione dell'importo investito nei titoli Cirio pari al controvalore d'acquisto di Euro 144.378,20.

Ancora in via subordinata nell'eventualità in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente e, altresì, valido il contratto "Quadro" comunque dichiarare



la risoluzione del medesimo per grave ed evidente violazione da parte della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. degli impegni di natura contrattuale assunti dalla stessa banca con la sottoscrizione dello stesso contratto e da essa violati successivamente alla sua stipulazione, ovvero in sede di trattative e di successiva esecuzione del singolo ordine d'acquisto (cfr. Cass. Sez. Unite Civ. 19.12.2007, n. 26725) e, conseguentemente, condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione dell'importo investito nei titoli Cirio pari al controvalore d'acquisto di Euro 144.378,20.

In via ulteriormente subordinata; annullare - ex art. 1429 c.c. - i singoli ordini d'acquisto dei titoli Cirio conclusi dall'attore a causa di (suo) errore essenziale riconoscibile dovuto al mancato trasferimento da parte della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in capo alla stessa di tutte le informazioni su emittenti e titoli pacificamente in possesso dello stesso istituto e, conseguentemente, condannare la stessa banca alla restituzione dell'importo investito nei suddetti titoli Cirio pari al controvalore d'acquisto di Euro 144.378,20.

Ancora in via ulteriormente subordinata condannare la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati in misura pari all'investimento effettuato, ovvero Euro 144.278,20; a titolo di responsabilità contrattuale e pre-contrattuale per avere quest'ultima violato, con il proprio grave inadempimento, precisi doveri di informazione dei clienti (concernenti anche l'obbligo di sottoscrizione e consegna del documento sui rischi generali degli investimenti) e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge, e la stessa Consob, (im)pongono a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di



investimento (cfr. ancora Cass. Sez. Unite Civ. 19.12.2007, n. 26725).

- In tutte le ipotesi, con interessi legali e rivalutazione monetaria della somma liquidata dalla data di negoziazione al saldo effettivo, oltre i danni da mancato investimento degli importi e i danni morali e biologici conseguenti al comportamento gravemente illegittimo della Banca, da liquidarsi in via equitativa.

- Con riserva di ogni ulteriore, deduzione, produzione e richiesta istruttoria all'esito delle difese avversarie.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*Insiste nelle articolate istanze istruttorie".*

**Per Banca CR Firenze S.p.A.:**

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,

- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande tutte formulate dall'attore per difetto di interesse ad agire:

- in via pregiudiziale, subordinata: dichiarare prescritte le domande di annullabilità e di responsabilità precontrattuale, attesa la decorrenza dei rispettivi termini di legge;

- nel merito: respingere le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto:

- in via riconvenzionale subordinata:

(1) nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, dichiarare il sig. [REDACTED] tenuto a restituire alla Banca:

(i) le obbligazioni di cui è causa (Cirio - 8%). relative alle quattro operazioni finanziarie in contestazione, per complessivi nominali Euro 137.000;



(ii) la somma complessiva di Euro 8.749.23 quale flusso cedolare generato dai titoli dedotti in lite, oltre interessi su di essa percepiti;

(iii) i rimborsi percepiti o percipiendi nell'ambito della ristrutturazione del Gruppo Cirio o di ogni altra utilità ritratta dall'eventuale vendita o disposizione delle obbligazioni;

(2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione del contratto quadro e, per l'effetto, anche della nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni dedotte in lite, accertare e dichiarare anche la nullità di tutti i contratti di acquisto degli altri strumenti finanziari acquistati dall'attore nell'ambito del predetto contratto quadro, come indicati in atti; e, per l'effetto, condannare l'attore alla restituzione di tutti i predetti strumenti finanziari, ivi inclusi quelli dedotti in lite, unitamente agli interessi su di essi percepiti ed alle somme eventualmente incassate dalla loro vendita o per effetto del loro rimborso;

(3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della Banca al risarcimento del danno, determinare il danno risarcibile tenendo conto: (i) dell'attuale valore delle obbligazioni; (ii) degli interessi su di esse percepiti; (iii) del risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, D.Lgs. 461/97, nella misura del 12,5%; (iv) dei rimborsi percepiti o percipiendi nell'ambito della ristrutturazione del Gruppo Cirio, o di ogni altra utilità ritratta dalla vendita o dalla disposizione delle obbligazioni; (v) della condotta colposa dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., nonché della regola di cui all'art. 1225 c.c.

Con vittoria di spese, onorari e competenze.



*Insiste nelle articolate istanze istruttorie e si oppone a quelle avversarie".*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al n.r.g. 13907/2009 di questo Tribunale (avente ad oggetto: declaratoria di nullità, annullamento, risoluzione per inadempimento o risarcimento di danni in relazione ai seguenti ordini di acquisto:

8/1/2001 obbligazioni Eurocirio 8% 00/05 per Euro 35.000,00=

8/1/2001 obbligazioni Eurocirio 8% 00/05 per Euro 15.000,00=

6/2/2001 obbligazioni Eurocirio 8% 00/05 per Euro 20.000,00=

6/2/2001 obbligazioni Eurocirio 8% 00/05 per Euro 67.000,00=

parti: [REDACTED] [REDACTED] c. Banca CR Firenze S.p.A.), esperiti gli adempimenti ex art. 183 c.p.c. e sulle sole produzioni documentali delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2013, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La prima manifestazione del *default* del gruppo Cirio si è verificata il 7.11.2002 (a seguito dell'annuncio da parte di Law Debenture, trustee inglese, della non rimborsabilità del prestito obbligazionario emesso in data 3.11.2000 dalla società olandese Cirio Finance Luxemburg, facente parte del Gruppo Cirio, per un ammontare complessivo di Euro 150 milioni e con scadenza prevista per la data del 3.11.2002). A detto evento ha fatto séguito in tempi brevi il *default* di tutti i titoli delle società del gruppo.



Nel caso di specie va rilevato come le operazioni in questione, avvenute l'8.1.2001 e il 6.2.2001, ricadono sotto la disciplina del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede (art. 23) che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (i cc.dd. contratto quadro di cui alle note pronunce delle SS.UU della Corte di Cassazione - Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26724; Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26725 -) siano redatti per iscritto, a pena di nullità.

Nel caso di specie vi è prova che il contratto quadro è stato stipulato per iscritto. Vi è in atti (doc. 2 convenuta) contratto quadro stipulato per iscritto in data 26.4.1999 (contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari n. 212578).

La Banca convenuta ha prodotto esemplare in suo possesso contenente la sola sottoscrizione dell'attore.

La prova scritta deve ritenersi soddisfatta, in quanto non si è in presenza di atto equivalente a mera proposta contrattuale (non seguita da accettazione da parte della Banca desumibile dalla richiesta di adempimento del relativo accordo scaturitone mediante produzione nel presente giudizio e da considerarsi comunque nel frattempo revocata da parte del cliente che ne ha dedotto l'insussistenza dell'accordo - secondo la giurisprudenza di cui da ultima Cass., sez. I, 22-03-2012, n. 4564, in motivazione -), posto altresì che:

- nel documento, predisposto dalla Banca e sottoscritto dall'attore, quest'ultimo dava atto di accettare le norme contrattuali ivi contenute

- nello stesso documento l'attore prendeva atto "che un esemplare del presente contratto mi/ci viene



rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi”

- è un dato più che notorio nella prassi contrattuale, non solo bancaria, che ciascuna parte conserva l'esemplare sottoscritto dal rispettivo interlocutore.

Alla stessa data del 26.4.2009 il Tronconi rilasciava attestazione di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti (doc. 3 convenuta). La mancata produzione di copia di detto documento non comporta l'invalidità del coevo contratto-quadro.

Vi è altresì prova che i concreti acquisti o ordini di acquisto dei titoli in questione sono stati impartiti per iscritto (doc. 1-4 attore).

In via principale l'attore deduce esservi nullità dei singoli contratti di acquisto per mancata informativa sulla rischiosità dell'operazione.

La richiesta di declaratoria di nullità deve essere rigettata. Si richiama in proposito il principio di cui alle citate note pronunce delle SS.UU della Corte di Cassazione - Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26724; Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26725 -, per il quale, in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità, conseguendone che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico



dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. «contratto quadro»); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»; in ogni caso, dovendo escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, 1° comma, c.c., la nullità del c.d. «contratto quadro» o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

La domanda di nullità dall'attore articolata in via principale deve essere quindi rigettata.

In via subordinata l'attore ha proposto domanda di annullamento per vizio del consenso.

Sul punto la Banca convenuta ha eccepito la prescrizione dell'avversaria domanda di annullamento.

L'eccezione deve essere accolta, secondo il principio per il quale mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera



soggezione all'iniziativa altrui (così Cass., sez. lav., 18-02-1992, n. 1965; Cass., sez. I, 19-07-1996, n. 6497; Cass., sez. lav., 23-08-2000, n. 11020; Cass., sez. II, 03-12-2003, n. 18477; Cass., sez. II, 27-09-2007, n. 20332).

L'art. 1442 c.c. prevede (comma 2) che quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine quinquennale di prescrizione della relativa azione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età e negli altri casi (comma 3) dal giorno della conclusione del contratto.

Nel caso di specie, dato pure per ammesso che la conoscenza del *default* Cirio da parte dell'attore sia avvenuta nei giorni immediatamente precedenti la data del primo reclamo che l'attore assume avere inviato alla Banca convenuta (nell'ottobre 2003), la notifica dell'atto di citazione risulta essersi perfezionata a mezzo posta in data 23.7.2009, quindi oltre il maturato termine quinquennale.

Conseguentemente la domanda di annullamento per vizio del consenso deve dichiararsi prescritta.

L'attore lamenta che, al momento della sottoscrizione dell'ordine, non gli sia stata fornita informazione circa il rischio di non rimborsabilità del capitale e di non corresponsione degli interessi.

L'attore deduce altresì che vi è stato inadempimento o comunque responsabilità ex art 1337 c.c. della Banca convenuta, in quanto questa non avrebbe fornito adeguata informazione in ordine alla rischiosità dei titoli a suo tempo acquistati.



Osserva questo Tribunale come secondo quanto stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 58/1998, nel testo applicabile al caso di specie, nella prestazione di investimento e accessori i soggetti abilitati (tra i quali rientrava l'odierna convenuta) dovevano:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Con riferimento al caso di specie (riguardante, come risulta dal contratto quadro, negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari e custodia ed amministrazione degli stessi e non anche servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari) l'obbligo della Banca destinataria dell'ordine di acquisto era temporalmente circoscritto alla data di esecuzione dello stesso (e non al periodo successivo: dal che deriva l'insussistenza dell'obbligo di informativa sull'opportunità di disinvestimento *durante contractu*) e in particolare concerneva:



a) l'obbligo di informare il cliente circa il grado di rischiosità dell'investimento, in rapporto alla tipologia del prodotto, al livello di propensione al rischio del cliente nonché all'adeguatezza dell'operazione rispetto alle condizioni patrimoniali del cliente;

b) l'obbligo di rendere edotto il cliente circa una propria situazione di conflitto di interessi.

Sotto l'aspetto del dovere di informazione (che presuppone l'esistenza in capo alla banca di un bagaglio di conoscenze di cui quest'ultima non dimostri essere stato al contempo portatore il cliente, in relazione all'onere addossato alla banca ai sensi dell'art. 23, ult. comma, D.Lg. 58/1998) va osservato come il dato temporale rilevante (a partire dal quale l'odierna convenuta poteva ritenersi a conoscenza del livello di rischiosità delle emissioni, anche obbligazionarie, ad opera di società del gruppo Cirio) era costituito dalla data stessa di collocazione del titolo presso gli investitori istituzionali.

Si trattava infatti, come avvenuto anche per altri titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio, di ordine di acquisto di titoli che, tra la collocazione e l'emissione cui fa seguito la quotazione (c.d. periodo di *grey market*), non beneficiavano di alcun giudizio di c.d. *rating* pubblico. Per detti titoli, inoltre, non era stato predisposto alcun prospetto informativo.

Deve quindi ritenersi che al momento degli ordini di acquisto da parte dell'attoree (gennaio e febbraio 2001) la Banca convenuta, quale operatore professionalmente qualificato, fosse in concrete condizioni di conoscere o quantomeno di dover conoscere il livello di rischiosità dei titoli emessi da società del gruppo Cirio e di doverne sconsigliare l'acquisto ai propri clienti o



quanto meno di informare gli stessi circa la particolare rischiosità dell'operazione.

L'informativa fornita dalla Banca in sede di ordine di acquisto enuncia lo specifico rischio dell'operazione ed è stata fatta oggetto di selezione, mediante l'apposizione di segno di spunta da parte del cliente, di sufficientemente dettagliata categoria di rischio.

L'attore risulta essere stato espressamente edotto di avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni degli ordini: risulta inoltre dichiarazione del [REDACTED] di volere comunque dare corso alle operazioni richieste nonostante l'avvertimento di non ritenere opportuno procedere alla loro esecuzione in quanto le stesse non apparivano adeguate alla situazione finanziaria del cliente ed ai relativi obiettivi di investimento (dei quali il cliente non poteva non essere a conoscenza).

Ritiene questo Tribunale come il suddetto avvertimento, pur risultante da modulo a stampa predisposto dalla Banca, fosse tale da rendere edotto in maniera sufficiente il cliente circa il grado di rischiosità dell'investimento, di cui la Banca espressamente sconsigliava l'opportunità dell'acquisto.

Inoltre, tramite i fissati bollati consegnati all'attore (ed in tempo utile affinché quest'ultimo potesse dar corso alla revoca del relativo ordine) risulta espressamente dichiarato che ciascuna operazione veniva eseguita fuori mercato in contropartita diretta, ponendo quindi il cliente a conoscenza di una potenziale situazione di conflitto di interesse della Banca.

Vi è infine un'ulteriore circostanza che denota la propensione dell'attore a consapevoli investimenti ad alto rischio: già in precedenza, come risulta dalla movimentazione titoli prodotta dalla Banca (suo doc. 4),



l'attore aveva acquistato consistenti importi di azioni Rolo Banca e di quote di Fondi (pur obbligazionari) di paesi esteri (laddove AM indica "America", PA "paesi asiatici" ed EU "Europa") e che in periodo di poco successivo (entro l'anno 2001) andava ad acquistare titoli obbligazionari di Stati quali la Romania (allora extra UE) e la Colombia, di cui non era certa la stabilità finanziaria.

Anche la subordinata domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni deve essere quindi rigettata, per difetto di nesso causale tra inadempimento e danno lamentato.

In relazione alla particolarità della questione trattata (caratterizzata da obblighi formalmente adempiuti dalla Banca mediante utilizzo di modulistica standardizzata, ritenuta sufficiente) sussistono gravi ed eccezionali motivi affinché le spese di lite del presente grado di giudizio vengano integralmente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] contro Banca CR Firenze S.p.A., causa iscritta al N.R.G. 13907/2009 di questo Tribunale, in contraddittorio fra le parti, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,

- 1. rigetta** le domande dell'attore;
- 2. dichiara** integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Firenze il 26 giugno 2015 dal Tribunale, in persona del Giudice monocratico dr. Ludovico Delle Vergini.

Il Giudice



